



LUXEMBOURG

ПЪРВОИНСТАНЦИОНЕН СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ  
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SOUD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS  
GERICHT ERSTER INSTANZ DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS  
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
COURT OF FIRST INSTANCE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
CÚIRT CHÉADCHÉIME NA GCÓMHPHOBAL EORPACH  
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
EIROPAS KOPIENU PIRMĀS INSTANCES TIESA

EUROPOS BENDRIŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS  
Az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságá  
IL-QORTI TAL-PRIMISTANZA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ  
GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
SĄD PIERWSZEJ INSTANCIJ WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS  
TRIBUNALUL DE PRIMĂ INSTANȚĂ AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE  
SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKYCH SPOLEČENSTEV  
SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS FÖRSTAINSTANSRÄTT

Stampa e Informazione

## COMUNICATO STAMPA n. 60/07

12 settembre 2007

Sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-36/04

*Association de la presse internationale ASBL/Commissione delle Comunità europee*

### **IL TRIBUNALE CHIARISCE LE REGOLE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI DELLE ISTITUZIONI RELATIVI ALLE CAUSE DINANZI AI GIUDICI COMUNITARI**

Il regolamento comunitario relativo all'accesso del pubblico ai documenti <sup>1</sup> prevede che qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha un diritto d'accesso ai documenti delle istituzioni. Il regolamento prevede eccezioni a tale principio generale, in particolare nel caso in cui la divulgazione di un documento arrechi pregiudizio alla tutela delle procedure giurisdizionali o agli obiettivi delle attività di indagine, a meno che non vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

Il 1° agosto 2003 l'Association de la presse internationale (API), un'organizzazione di giornalisti stranieri operanti in Belgio, ha chiesto alla Commissione l'accesso a tutte le memorie che essa ha presentato al Tribunale di primo grado o alla Corte di giustizia delle Comunità europee nell'ambito di talune cause <sup>2</sup>.

La Commissione ha riconosciuto l'accesso alle osservazioni da essa presentate nell'ambito dei procedimenti pregiudiziali C-224/01 e C-280/00, mentre ha negato l'accesso alle memorie relative a ricorsi diretti.

Nella decisione impugnata la Commissione ha spiegato che l'accesso ai documenti nelle cause T-209/01, T-210/01, e C-203/03 avrebbe potuto arrecare pregiudizio alle procedure giurisdizionali pendenti, con riferimento in particolare alla sua posizione di parte e alla serenità della trattazione. Quanto all'accesso ai documenti nella causa T-342/99, la Commissione ha precisato che, ancorché tale causa fosse conclusa, essa era stata seguita da un'azione per risarcimento danni (causa T-212/03) e che la divulgazione delle sue memorie avrebbe arrecato pregiudizio a tale procedimento ancora pendente. Quanto alle cause "Ciel ouvert", la

<sup>1</sup> Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

<sup>2</sup> T-209/01, Honeywell/Commissione, T-210/01, General Electric/Commissione; T-12/03, MyTravel/Commissione; T-342/99, Airtours/Commissione; C-203/03, Commissione/Austria e le altre cause Ciel ouvert; C-224/01, Köbler; C-280/00, Altmark Trans.

Commissione ha sottolineato che, ancorché tali cause fossero stati definite con sentenze della Corte che accertavano gli inadempimenti degli Stati membri, questi ultimi non vi si erano ancora conformati, così che erano attualmente in corso negoziati volti a far sì che i detti Stati mettessero fine all'infrazione rilevata. Per tale ragione la divulgazione delle memorie arrecherebbe pregiudizio alla tutela dell'obiettivo delle attività di indagine riguardanti tali inadempimenti.

L'API ha chiesto al Tribunale di primo grado di annullare tale decisione.

### *Le cause T-209/01, Honeywell, T-210/01, General Electric e C-203/03, Commissione/Austria*

Il Tribunale ricorda che la Commissione ha l'obbligo di procedere ad una valutazione concreta del contenuto di ciascun documento oggetto della domanda d'accesso. Il Tribunale rileva che la Commissione non ha effettuato un siffatto esame, ma si è limitata ad operare una distinzione secondo il tipo di procedimento e la fase del procedimento, ritenendo di poter concedere l'accesso nelle cause pregiudiziali qualora si sia già svolta l'udienza, mentre nei ricorsi diretti il diniego d'accesso si imporrebbe fino alla sentenza definitiva, e, nel caso di cause connesse pendenti, fino alla conclusione della causa connessa. Seguendo un siffatto approccio, la Commissione ha quindi ritenuto che tutte le memorie depositate nelle cause in cui essa era parte e che erano pendenti fossero automaticamente e globalmente da considerarsi come coperte dall'eccezione.

Il Tribunale ricorda che la possibilità di non effettuare un esame del contenuto dei documenti richiesti è data solamente quando risulti manifesto che l'eccezione invocata si applica all'integralità del loro contenuto. Il Tribunale riconosce, in tal senso, che le parti hanno il diritto di difendere i loro interessi indipendentemente da qualsivoglia influenza esterna e che la garanzia di uno scambio di informazioni e di opinioni libero da qualsiasi influenza esterna può richiedere, nell'interesse del buon andamento della giustizia, di sottrarre all'accesso del pubblico le memorie delle istituzioni fintanto che il loro contenuto non sia stato dibattuto dinanzi al giudice. Il Tribunale conclude pertanto che, poiché il procedimento giurisdizionale riguarda una causa nella quale non si è ancora svolta l'udienza, la Commissione può rifiutarsi di divulgare le proprie memorie senza procedere ad un esame concreto del loro contenuto.

Al contrario, dopo lo svolgimento dell'udienza, la Commissione è soggetta all'obbligo di effettuare una valutazione concreta di ciascun documento richiesto per verificare, alla luce del suo contenuto, se esso possa essere divulgato ovvero se la sua divulgazione possa arrecare pregiudizio al procedimento giurisdizionale cui si riferisce.

Di conseguenza, il Tribunale afferma che la Commissione non è incorsa in alcun errore di diritto per non aver effettuato un esame concreto delle memorie relative alle cause T-209/01, T-210/01, e C-203/03, poiché alla data della decisione non si era ancora svolta l'udienza relativa alle stesse.

Per quanto riguarda la possibilità che un interesse pubblico prevalente giustifichi la divulgazione, nonostante il pregiudizio alle procedure giurisdizionali, il Tribunale precisa che spetta all'istituzione interessata effettuare la ponderazione dell'interesse pubblico connesso alla divulgazione rispetto all'interesse che risulterebbe soddisfatto da un diniego di divulgazione, alla luce, eventualmente, degli argomenti sollevati dal richiedente in tal senso. Il Tribunale sottolinea inoltre che l'interesse pubblico prevalente deve, in linea di principio, essere distinto dai principi generali di trasparenza soggiacenti al regolamento, ma che il richiamo a questi stessi principi può presentare, alla luce delle peculiari circostanze della fattispecie, una rilevanza tale da prevalere sull'esigenza di tutela dei documenti controversi. Il Tribunale rileva che ciò non si verifica nel caso di specie, tenuto conto del fatto che il diritto del pubblico ad essere informato sulle cause pendenti è garantito dalla circostanza che nella Gazzetta ufficiale vengono pubblicate informazioni relative a ciascun ricorso sin dalla sua presentazione e che una relazione d'udienza è resa pubblica il giorno dell'udienza, nel corso della quale gli argomenti delle parti sono discussi pubblicamente.

Il Tribunale conclude pertanto nel senso che il diniego d'accesso ai documenti nelle cause T-209/01, T-210/01 e C-203/03 risultava giustificato.

### ***La causa T-342/99, Airtours***

Il Tribunale rileva che la Commissione ha giustificato il diniego d'accesso alle proprie memorie relative alla causa T-342/99 con il fatto che taluni argomenti formulati nell'ambito di tale causa sarebbero utilizzati e discussi per difendere la sua posizione nell'ambito del ricorso per risarcimento danni presentato dalla stessa parte (causa T-212/03). Il Tribunale ritiene che una siffatta giustificazione non sia manifestamente idonea a dimostrare che il diniego d'accesso a dette memorie fosse coperto dall'eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali.

A tal proposito, il Tribunale sottolinea che tali memorie riguardano una causa già conclusa con sentenza del Tribunale e che il loro contenuto è stato reso pubblico nella relazione d'udienza, dibattuto nel corso di una pubblica udienza e ripreso nella sentenza, il che significa che si tratta di argomenti già di dominio pubblico. Inoltre, il semplice fatto che argomenti già formulati dinanzi al giudice nell'ambito di una causa conclusa possano essere altresì discussi nell'ambito di una causa simile non fa in alcun modo emergere la natura del rischio di pregiudizio allo svolgimento del procedimento ancora pendente. L'asserita necessità di preservare argomenti che saranno proposti nell'ambito di un procedimento ancora pendente non può quindi rappresentare un motivo per rifiutare l'accesso a memorie relative ad una causa già definita da una sentenza del Tribunale.

Ne discende che la Commissione è incorsa in un errore di valutazione negando l'accesso alle memorie relative alla causa T-342/99 e che tale decisione di diniego deve essere annullata.

### ***Le cause "Ciel ouvert"***

Secondo il Tribunale, la possibilità di una definizione amichevole della controversia tra la Commissione e lo Stato membro interessato giustifica, in applicazione dell'eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine, il diniego d'accesso a documenti redatti nell'ambito di un procedimento per inadempimento, e tale esigenza di riservatezza persiste nel corso del procedimento dinanzi alla Corte. Poiché le memorie presentate nell'ambito di un procedimento per inadempimento contengono necessariamente i risultati delle indagini svolte per dimostrare l'esistenza dell'inadempimento contestato, esse possono essere coperte da tale eccezione.

Il Tribunale rileva che nella fattispecie, alla data dell'adozione della decisione, la Corte aveva già pronunciato, da circa un anno, le sentenze che accertavano le infrazioni contestate dalla Commissione agli Stati membri interessati. È quindi fuor di dubbio che, a tale data, le attività di indagine intese a dimostrare l'esistenza degli inadempimenti in questione erano concluse ed avevano dato luogo alla contestazione degli inadempimenti stessi ad opera della Corte.

A parere del Tribunale, il diniego d'accesso non può essere giustificato con il fatto che gli Stati membri interessati non si erano ancora conformati alle citate sentenze, di modo che i procedimenti dinanzi alla Commissione erano ancora pendenti e che non poteva escludersi la necessità di adire nuovamente la Corte. Infatti, un diniego d'accesso ai documenti fino all'esaurimento di tutti gli sviluppi di tali procedimenti, anche nel caso in cui risulti necessaria una nuova indagine che conduca eventualmente alla presentazione di un secondo ricorso, equivarrebbe a subordinare l'accesso ai documenti in questione ad avvenimenti futuri e incerti, dipendenti dalla celerità e dalla diligenza delle diverse autorità interessate. Una soluzione di tal genere contrasterebbe con l'obiettivo di garantire al pubblico il più ampio accesso ai documenti delle istituzioni.

Il Tribunale conclude nel senso che la Commissione è incorsa in un errore di valutazione nel rifiutare l'accesso alle memorie da essa presentate nell'ambito delle cause Ciel ouvert. La decisione è quindi annullata a questo proposito.

**IMPORTANTE: Contro una decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.**

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna  
il Tribunale di primo grado.*

*Lingue disponibili: FR, BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK, SL*

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte  
<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=T-36/04>  
Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis  
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*